



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence
PFPDT

Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza
IFPDT

Le principali novità della legge federale sulla protezione dei dati

**Camera di Commercio Svizzera in Italia
Online, 18 marzo 2021**

**Catherine Lennman, Delegata agli affari internazionali
e alla Francofonia**



Sommario

I. Che cosa non cambia?

II. Sommario dei cambiamenti

III. Decisione di adeguamento



I. Che cosa non cambia

- Un dato personale rimane un dato personale.
- La nLPD si applica ai titolari privati del trattamento e agli organi federali (art. 2 nLPD).
- I principi di buona fede, liceità, proporzionalità, scopo, esattezza e sicurezza (art. 6 e 8 nLPD).
- Lesioni della personalità in caso di (art. 30 nLPD):
 - violazione dei principi;
 - trattamento contro l'espressa volontà della persona interessata;
 - comunicazione a terzi di dati personali degni di particolare protezione.
- Possono essere giustificate dal consenso della persona interessata, da un interesse preponderante pubblico o privato oppure dalla legge (art. 31 nLPD).



II. Sommario dei cambiamenti (I)

- A. Campo d'applicazione**
- B. Dati personali degni di particolare protezione**
- C. Protezione dei dati sin dalla progettazione e per impostazione predefinita**
- D. Consulente per la protezione dei dati (facoltativo)**
- E. Codici di condotta (approvazione dell'IFPDT)**
- F. Comunicazione all'estero (più rigorosa)**



II. Sommario dei cambiamenti (II)

G. Nuovi obblighi di documentare e informare

H. Decisione automatizzata

I. Valutazione d'impatto

J. Obbligo di comunicare le violazioni

K. Portabilità

L. IFPDT

M. Sanzioni penali (e responsabilità personale)

N. Conclusione



A. Campo d'applicazione (art. 2 e 3 nLPD)

- Le persone giuridiche sono escluse dal campo d'applicazione. Soltanto le persone fisiche sottostanno ora alla nLPD.
- La nLPD si applica ai fatti che esplicano effetti in Svizzera anche se accadono all'estero.
 - Il titolare del trattamento deve designare un **rappresentante in Svizzera** in caso di trattamento periodico su grande scala che comporta un rischio elevato (art. 14 nLPD)



B. Dati personali degni di particolare protezione (art. 5 nLPD)

- Estensione del catalogo dei **dati personali degni di particolare protezione**:
 - dati biometrici che identificano una persona fisica in modo univoco.
 - dati genetici.



C. Protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita (art. 7 nLPD)

- I due principi sono ora iscritti nella legge:
 - protezione dei dati fin dalla progettazione (*by design*).
 - protezione dei dati per impostazione predefinita (*by default*).



D. Consulenti per la protezione dei dati (art. 10 nLPD)

- I titolari privati del trattamento possono nominare un consulente per la protezione dei dati.
- Nessun obbligo.



E. Codici di condotta (art. 11 nLPD)

- La nLPD invita le associazioni professionali, settoriali ed economiche a redigere codici di condotta propri.
- I codici di condotta possono essere sottoposti all'IFPDT che si pronuncerà in merito e pubblicherà i suoi pareri.



F. Comunicazione di dati personali all'estero (art. 16 nLPD)

- Il principio dell'articolo 6 vLPD è mantenuto.
- Il Consiglio federale constata che lo Stato terzo dispone di una legislazione che garantisce un livello di protezione adeguato.
- Le clausole tipo già approvate dalla Commissione europea in virtù del RGPD saranno riconosciute dall'IFPDT.



G. Nuovi obblighi di documentare e informare

- Il registro delle attività di trattamento (12 nLPD) sostituisce la notifica delle collezioni di dati:
 - deroga: se vi sono meno di 250 collaboratori e non esistono rischi.
- Obbligo d'informare in ogni caso sia i titolari privati dei trattamenti sia l'organo federale (art. 19 e segg. nLPD).



H. Decisione automatizzata (art. 21 nLPD)

- Diritto di far riesaminare una decisione individuale automatizzata da una persona fisica,
- se la decisione esplica:
 - effetti giuridici per la persona interessata o
 - conseguenze significative.
- Eccezioni:
 - relazione diretta con la conclusione o l'esecuzione di un contratto;
 - la persona ha dato il suo espresso consenso.



I . Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (art. 22 nLPD)

- Suscettibile di comportare un rischio elevato per la personalità e i diritti fondamentali della persona interessata.
- Il rischio dipende dal tipo, dall'entità, dalle circostanze e dallo scopo.
- Consultazione preliminare dell'IFPDT in alcuni casi. Egli comunica le sue obiezioni entro un termine di due mesi e propone provvedimenti appropriati.



J . Obbligo di notifica di violazioni della sicurezza dei dati (art. 24 nLPD)

- Notifica di violazioni della sicurezza dei dati:
 - all'IFPDT in caso di rischio elevato;
 - alle persone interessate se la protezione degli stessi lo richiede.



K. Diritto alla portabilità dei dati personali (art. 28 e segg. nLPD)

- Diritto di farsi consegnare dati o di esigerne la trasmissione a terzi (portabilità).
- Si tratta piuttosto di una misura di protezione dei consumatori.



L. IFPDT (art. 49 e segg. nLPD)

- Può aprire un'inchiesta, d'ufficio o su denuncia, per tutte le violazioni alle disposizioni sulla protezione dei dati.
- Può emanare decisioni:
 - fornire informazioni
 - modificare / far cessare un trattamento
 - distruggere dati
- **Nessuna sanzione amministrativa.**

M. Sanzioni penali (art. 60 e segg. nLPD)

- La nLPD prevede sanzioni penali in caso di:
 - violazione degli obblighi d'informare e di collaborare
 - violazione dell'obbligo di diligenza
 - violazione dell'obbligo di discrezione
 - inosservanza di una decisione dell'IFPDT o di un'autorità di ricorso (art. 63 nLPD)
- **Su denuncia: multa fino a 250'000 franchi** (possibilità di sanzionare un'impresa se l'importo della multa è inferiore a 50'000 franchi).



N. Conclusione

- Nuovi obblighi per i titolari dei trattamenti e nuovi diritti per le persone interessate, per esempio:
 - informazione estesa
 - registro
 - notifica di violazioni, valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (AIPD), decisione automatizzata, portabilità
- Un IFPDT dotato di nuovi poteri (p. es. decisioni vincolanti)
- **La nLPD è simile al RGPD, ma non identica!**

III. Decisione di adeguamento per la Svizzera

- La **Commissione UE** constata mediante decisione che un Paese terzo assicura un livello di protezione adeguato.
- La Svizzera è oggetto di una decisione d'adeguamento del **26 luglio 2000**.
- Le RGPD prevede la **continuità** delle decisioni di adeguamento esistenti, ma impone un **meccanismo d'esame periodico**, almeno ogni **quattro anni**.
- Decisione sottoposta a rivalutazione.
- La Commissione può mantenere, abrogare, modificare o sospendere la decisione!
- Termine: **maggio 2020, probabilmente aprile/maggio 2021**



Grazie dell'attenzione!

Domande?



catherine.lennman@edoeb.admin.ch

www.thinkdata.ch

www.lincaricato.ch